

**COMUNE DI CAVALLINO-TREPORTI**

Provincia di Venezia

*VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE***OGGETTO*****CRITERI ORGANIZZATIVI GENERALI DELLE MANIFESTAZIONI FIERISTICHE***

L'anno **duemiladodici**, il giorno **02** del mese di **maggio** alle ore **13:00** nella Sala delle Adunanze, per determinazione del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

		Presente/Assente
Orazio Claudio	Presidente della Giunta	Presente
Bozzato Sandra	Assessore	Assente
Bodi Mirco	Assessore	Presente
Castelli Claudio	Assessore	Presente
Orazio Maurizio	Assessore	Presente
Scarpa Elisa	Assessore	Presente
Vian Roberto	Assessore	Assente

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Fabio Dott. Olivi.

Il sig. Claudio Orazio, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza, e riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

## LA GIUNTA COMUNALE

Preso atto di quanto di seguito predisposto dal servizio interessato in ordine alla problematica in oggetto:

“La Regione Veneto, all’art. 1 della L.R. 23.05.2002 n. 11 di disciplina del settore fieristico ha stabilito l’oggetto e le finalità della legge come segue: *“1. La Regione del Veneto, nell’ambito delle competenze di cui all’articolo 117 della Costituzione ed in conformità con i principi dell’Unione europea, favorisce attraverso il sistema fieristico la promozione delle attività economiche e delle produzioni regionali, lo sviluppo dei commerci e delle relazioni economiche nazionali ed internazionali, l’innovazione tecnologica e dei processi produttivi. 2. L’attività fieristica è libera ed è attuata secondo i principi della concorrenza, della libertà d’impresa e della trasparenza e parità di condizioni per l’accesso alle strutture ed alle manifestazioni.”*

Con tale L.R. 11/02 è stata assegnata ai comuni la competenza relativa al riconoscimento della qualifica delle manifestazioni fieristiche di rilevanza locale, ove per manifestazioni fieristiche, così come definite all’art. 2 della medesima legge, *“si intendono le attività commerciali svolte in via ordinaria in regime di diritto privato ed in ambito concorrenziale per la presentazione, la promozione o la commercializzazione di beni e servizi in un determinato luogo, per un periodo di tempo limitato, il cui accesso può essere consentito alla generalità del pubblico oppure circoscritto a specifici gruppi o categorie di operatori professionali del settore o dei settori economici interessati”*;

Le manifestazioni fieristiche ai sensi della normativa suindicata sono distinte in *“fiere generali: rappresentative di più settori merceologici, aperte alla generalità del pubblico, nelle quali può essere prevista la vendita con consegna immediata o differita dei beni e dei servizi esposti; fiere specializzate: limitate a uno o più settori merceologici omogenei o connessi fra di loro, riservate agli operatori professionali, dirette alla presentazione e promozione dei beni e dei servizi esposti, con contrattazione su campione e possibile accesso del pubblico solo in qualità di visitatore; mostre-mercato: limitate a uno o più settori merceologici omogenei o connessi fra di loro, aperte alla generalità del pubblico, dirette alla promozione e anche alla vendita immediata o differita dei beni e dei servizi esposti.”*

Esiste anche un’altra definizione di fiera, contenuta nell’art. 27, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 31.3.98 n. 114, di riforma della disciplina relativa al settore del commercio, ed in particolare del Titolo X inerente il Commercio al dettaglio su aree pubbliche, ove per fiera viene inteso *“la manifestazione caratterizzata dall’afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività”*.

Le differenze tra le due tipologie di manifestazione appaiono evidenti e di grande rilevanza giuridico amministrativa infatti:

- Le prime, che per chiarezza definiamo “fiere-promozionali”, cioè le manifestazioni fieristiche della LR 11/2002, hanno finalità promozionali, sono rivolte a tutte le categorie di operatori economici secondo criteri stabiliti dall’ente organizzatore stesso con proprio regolamento, vanno riconosciute e autorizzate dal comune, di evento in evento, su specifica richiesta dell’ente promotore che ne assume in toto la responsabilità organizzativa e di gestione, ed infine, pur essendo consentita in esse la vendita dei beni esposti, sono esplicitamente escluse in linea generale dall’ambito di applicazione della

normativa commerciale ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera l) del succitato D.Lgs. 114/98 che recita: *“Il presente decreto non si applica: all'attività di vendita effettuata durante il periodo di svolgimento delle fiere campionarie e delle mostre di prodotti nei confronti dei visitatori, purché riguardi le sole merci oggetto delle manifestazioni e non duri oltre il periodo di svolgimento delle manifestazioni stesse;”*.

- Le seconde, cioè le fiere del D.Lgs. 114/98 normate poi dalla Regione Veneto con propria LR 10/2001, che definiamo “fiere-mercatali” in quanto del tutto simili per gestione ad un mercato, hanno invece finalità prettamente commerciali. Esse sono infatti riservate esclusivamente agli operatori del commercio su aree pubbliche, già in possesso di specifiche autorizzazioni commerciali rilasciate dai comuni di rispettiva residenza, ed hanno luogo in coincidenza con particolari occasioni, eventi o festività. Come tali esse, ai sensi della sopra richiamata L.R. 10/2001, vanno programmate e regolamentate, nell'ambito dal Piano del Commercio su aree pubbliche, dal Comune che rilascia ad ogni singolo operatore avente diritto una specifica concessione decennale di posteggio.

La Regione Veneto ha tuttavia definito una connessione tra le “fiere-promozionali” della legge 11/02 e le “fiere-mercatali” della legge 10/01: dapprima con l'art. 5, comma 8, della propria legge 11/02, ove ha stabilito che l'attività di vendita effettuata nell'ambito delle manifestazioni fieristiche debba essere prevista nel regolamento delle singole manifestazioni e sia realizzata in conformità alla normativa vigente in materia di commercio; poi con l'art. 10 della DGR n. 1902 del 20.07.2001, modificata con la successiva DGR n. 2113 del 02.08.2005, in cui ha definito le direttive applicative di tale connessione normativa.

Tale articolo 10 risulta invero di difficile lettura, sia in relazione alla deroga generale stabilita dall'art. 4 del D.Lgs. 114/98, sia per una serie di contraddizioni insite nell'articolo stesso. Tuttavia con esso vengono affermati due concetti particolarmente significativi: il primo consistente nell'affermazione che *“non rientrano nel campo di applicazione della legge regionale n. 10/2001 (norme in materia di commercio su aree pubbliche) quelle manifestazioni fieristiche in cui l'eventuale attività di vendita assume valenza del tutto residuale rispetto alla finalità principale di promozione”*; il secondo quando viene affermato *“che nei casi in cui è prevalente l'attività di vendita, la fiera, una volta autorizzata ai sensi dell'art.5, comma 2, della l.r. 11/2002, deve essere inserita nel piano per il commercio su aree pubbliche di cui all'art.2, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 10/2001”*.

Rilevato come, sulla scorta di tutto quanto sopra esposto, emerga una incongruenza interpretativa delle norme di riferimento, da cui la necessità comunque di assicurare la certezza del procedimento sia agli utenti che ai funzionari.

Ritenuto pertanto opportuno definire idonei criteri che disciplinino il procedimento per il riconoscimento e il rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle manifestazioni fieristiche **con finalità promozionali di rilevanza locale**, con particolare rilievo per quelle manifestazioni fieristiche nelle quali è consentita anche la vendita immediata o differita dei beni e dei servizi esposti, ed in particolare per le “mostre-mercato” che più frequentemente sono proposte all'attenzione dell'Amministrazione comunale dall'associazionismo locale che agisce senza alcuno scopo di lucro **ma con primarie finalità culturali, o sociali, o di vivificazione dei centri storici**.

VISTA la seguente normativa di riferimento:

- Legge Regionale 23.05.2002 n. 11 di disciplina del settore fieristico;
- D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114 di riforma della disciplina relativa al settore del commercio;
- D.G.R. 20 luglio 2001 n. 1902 di approvazione dei criteri applicativi della L.R. 6.4.2001, n. 10 “Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche”, e successive modifiche ed integrazioni;

CONSIDERATO in particolare:

- che il comma 1 dell'art. 10 della DGR n. 1902/2001 stabilisce che *“possono essere istituite delle manifestazioni fieristiche di rilevanza locale afferenti al regime giuridico di cui alla legge regionale 23 maggio 2002, n. 11 (Disciplina del settore fieristico) e alla disciplina del commercio su aree pubbliche. In tal caso, negli atti istitutivi di manifestazioni fieristiche a carattere locale (mostre – mercato e fiere generali) è evidenziata la duplicità di caratteristiche e di normative, tenendo presente che non rientrano nel campo di applicazione della legge regionale n. 10/2001 quelle manifestazioni in cui l'eventuale attività di vendita assume valenza del tutto residuale rispetto alla finalità principale di promozione”*;
- che viceversa il comma 3 del medesimo art. 10 dispone che *“le manifestazioni in cui è prevalente la finalità espositiva non sono inserite nel piano per il commercio su aree pubbliche, ma agli operatori che esercitano l'attività di vendita è rilasciata, dal Comune territorialmente competente, un'autorizzazione temporanea ai sensi dell'art. 3, comma 4 della l.r. 10/2001.”*;
- che l'art. 4, comma 2, lettera l), del D.Lgs. 114/98 esclude dall'ambito di applicazione del decreto *“le attività di vendita effettuate durante il periodo di svolgimento delle fiere campionarie e delle mostre di prodotti nei confronti dei visitatori, purché riguardi le sole merci oggetto della manifestazione .....*”
- che tali manifestazioni sono di fatto quelle individuate al comma 1 dell'art. 10 sopra citato;

RITENUTO di adottare apposito atto di indirizzo nella materia in oggetto, in forza del potere di regolamentazione degli uffici e dei servizi attribuiti alla Giunta comunale dall'art. 48, comma 3, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, conforme a quanto di seguito riportato;

- 1) con riferimento alle fattispecie sopra individuate, non si applica il comma 3 del medesimo articolo 10, nella parte in cui prevede che *“agli operatori che esercitano l'attività di vendita è rilasciata, dal Comune territorialmente competente, un'autorizzazione temporanea ai sensi dell'art. 3, comma 4 della l.r. 10/2001”*
- 2) la finalità promozionale espositiva deve ritenersi prevalente in quelle fiere nel cui ambito l'attività di vendita, pur se ammessa in quanto necessaria e consentita dalla normativa, non costituisce la finalità primaria della manifestazione. A tal fine le ditte titolari di attività commerciale (al dettaglio o all'ingrosso) regolarmente iscritte al registro imprese, che intendono effettuare la vendita immediata nell'ambito della fiera, non potranno superare il 50% degli espositori.
- 3) qualora per lo svolgimento della manifestazione siano richieste la disponibilità o la concessione di beni rientranti nel patrimonio del comune o di altro ente pubblico, l'organizzatore debba stipulare idonea polizza assicurativa o provvedere ad un deposito cauzionale, per la responsabilità civile verso terzi;
- 4) qualora oltre ai generi non alimentari fosse prevista anche l'esposizione di prodotti alimentari, l'organizzatore deve disporre che le aree riservate a questi ultimi siano nettamente separate e siano rispettate le norme vigenti in materia di igiene degli alimenti;
- 5) qualora siano poste in essere strutture e attrezzature per l'accogliimento del pubblico, l'organizzatore è tenuto ad espletare le formalità previste dall'art. 80 del T.U.L.P.S. in materia di accertamento dell'agibilità di tali strutture e attrezzature.

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 19 marzo 2012 con la quale è stato approvato il bilancio annuale di previsione 2012, il bilancio pluriennale 2012-2014 e la relazione previsionale e programmatica.

#### DELIBERA

- 1) di approvare gli indirizzi nei confronti del competente servizio con riguardo alle MANIFESTAZIONI FIERISTICHE, come riportati nelle premesse del presente atto ai punti da 1 a 5 a cui si rimanda e che qui si intendono integralmente trascritti.
- 2) di approvare i “CRITERI ORGANIZZATIVI GENERALI DELLE MANIFESTAZIONI FIERISTICHE” come riportati nell’allegato sub “A” al presente atto a farne parte integrante e sostanziale;
- 3) di approvare lo schema di regolamento della singola manifestazione nel testo che si allega sub “B” al presente atto a farne parte integrante e sostanziale, demandando al Responsabile del Settore Turismo la predisposizione ed approvazione della modulistica relativa all’intera procedura nelle diverse fasi come meglio sopra dettagliate.
- 4) di demandare al responsabile del Servizio manifestazioni e turismo, nel rispetto degli indirizzi e criteri generali approvati con la presente determinazione, l’approvazione della seguente modulistica:
  - Schema domanda dell’ organizzatore relativa all’ attribuzione della qualifica di manifestazione “mostra- mercato” di rilevanza locale e prevalentemente promozionale;
  - Schema domanda di partecipazione dei singoli operatori professionali e non ad una “mostra mercato” autorizzata e riconosciuta con schema di autocertificazione delle finalità della partecipazione ( promozionali o di vendita)

Quindi, con separata unanime votazione, palesemente espressa,

#### DELIBERA

Di dichiarare, stante l’urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

## **CRITERI ORGANIZZATIVI GENERALI DELLE MANIFESTAZIONI FIERISTICHE**

### **AMBITO DI APPLICAZIONE**

I presenti criteri si applicano alle manifestazioni fieristiche così come definite all'art. 2, commi 1 e 2 della legge regionale 23 maggio 2002 n. 11, aventi prevalenti finalità promozionali e nelle quali l'attività di vendita assume valenza del tutto residuale, nei termini di seguito definiti;

### **NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

Normativa specifica:

- Legge Regionale 23 maggio 2002, n. 11 - "Disciplina del settore fieristico";
- Legge Regionale 12 agosto 2005, n. 12 - "Modifiche alla legge regionale 23 maggio 2002, n. 11 'Disciplina del settore fieristico'"

Altra normativa di interesse, afferente il settore commerciale:

- articolo 27, comma 1, lettera e) D.Lgs. 114/98 (definizione di fiera);
- articolo 4, comma 2, lettera l) D.Lgs. 114/98 (esclusione attività vendita);
- articolo 10. D.G.R. 20 luglio 2001, n. 1902 di approvazione dei "Criteri applicativi ai sensi dell'art. 1, comma 7 e dell'art. 3, comma 1 della l.r. 6.4.2001, n. 10";

### **LINEE DI PROCEDIMENTO**

Il procedimento di svolgimento di una manifestazione fieristica di rilevanza locale si articola nelle seguenti fasi fondamentali:

- a) Presentazione al Comune, Ufficio manifestazioni, Turismo, da parte del richiedente, della comunicazione per lo svolgimento della manifestazione;
- b) Predisposizione, da parte dell'ufficio manifestazioni Turismo, della proposta di Deliberazione di Giunta di attribuzione della qualifica di "mostra-mercato" ai fini dello svolgimento della manifestazione con finalità promozionali di rilevanza locale, nel campo della cultura, della tradizione, del turismo e dei servizi sociali previa verifica, attraverso acquisizione di un parere da parte del SUAPED, della non prevalenza dell'attività di vendita rispetto alla finalità di promozione ;
- c) Rilascio al richiedente dell'attribuzione della qualifica di "mostra mercato" con annotazione delle eventuali prescrizioni o del motivato diniego;
- d) Presentazione, da parte del richiedente, della documentazione richiesta;
- e) Verifica della veridicità dei dati riportati nelle dichiarazioni sostitutive prodotte, da parte degli uffici SUAPED e Turismo a seconda che trattasi di operatori commerciali professionali o operatori non professionali;
- f) Rilascio della autorizzazione alla occupazione del suolo pubblico all' organizzatore e promotore della manifestazione da parte dell' ufficio manifestazioni e turismo previa acquisizione dei pareri del SUAPED e della Polizia Municipale; ;
- g) Rilascio della licenza di cui all'art. 80 del T.U.L.P.S. in presenza di strutture (eventuale);

### **ATTRIBUZIONE QUALIFICA E SVOLGIMENTO MANIFESTAZIONE**

- a) La comunicazione di cui alla voce a) del precedente paragrafo, va presentata, di norma, almeno 60 giorni prima dell'inizio della manifestazione, attraverso il modulo che verrà predisposto dall' ufficio manifestazioni e turismo. Eventuali modifiche o integrazioni vanno concordate preventivamente con il responsabile del servizio competente.

- b) Per le manifestazioni reiterate detta comunicazione va presentata entro il 31 luglio di ogni anno anche ai fini dell'inserimento delle manifestazioni nel Calendario annuale regionale delle manifestazioni fieristiche.

#### **REGOLAMENTO**

L'organizzatore, unitamente alla comunicazione deve presentare il programma ed il regolamento della manifestazione, che dovrà essere conformato allo schema allegato al presente atto.

#### **FINALITÀ PROMOZIONALI DELLA MANIFESTAZIONE**

Ai fini del riconoscimento delle prevalenti finalità promozionali della manifestazione, le ditte titolari di attività commerciale (al dettaglio o all'ingrosso) regolarmente iscritte al registro imprese, che intendono effettuare la vendita immediata nell'ambito della fiera, non potranno superare il 50% degli espositori. Al riguardo l'organizzatore dovrà produrre almeno sette giorni prima della manifestazione, l'elenco degli espositori ove siano riportati i dati necessari alla loro individuazione in conformità allo schema fornito dal Servizio onde consentire la verifica della veridicità della dichiarazione prodotta; in ogni caso, ove per le modalità organizzative non fosse possibile tale verifica preventiva, l'organizzatore è tenuto a mettere a disposizione detto elenco degli espositori, con esplicita indicazione dei venditori professionali, a favore del personale di vigilanza .

Per approvazione e conferma del presente verbale, sottoscrivono:

Il Sindaco  
Claudio Orazio

Il Segretario Generale  
Fabio Dott. Olivi.

---

N. .... Registro Pubblicazioni

Questa deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi

Dal 23/05/2012\_\_\_\_\_

al 07/05/2012

Il Segretario Generale  
Fabio Dott. Olivi.

---

Il sottoscritto Segretario Generale,

**ATTESTA**

- La presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 23/05/2012\_\_\_\_\_
- È divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 3°, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e in assenza di richiesta di controllo ai sensi art. 127 1° e 2°, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 in data 02/06/2012

Il Segretario Generale